

**FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE**  
**"FONDAZIONE LORENZO VALLA ETS"**

**STATUTO**

**Articolo 1**

**Denominazione, sede e durata**

1. La Fondazione "Lorenzo Valla", nata dalla trasformazione dell'Associazione "Lorenzo Valla ETS" con personalità giuridica, – è costituita per promuovere, conservare e diffondere la cultura classica.
2. La Fondazione si ispira e applica i principi del terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione in partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della fondazione disciplinato dal codice del terzo settore (d.lgs.117/2017) e dal codice civile. A seguito dell'iscrizione nel Registro unico del terzo settore la fondazione assume la denominazione "Fondazione Lorenzo Valla Ets"
3. La Fondazione ha sede in Roma, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.
4. La Fondazione è costituita a durata illimitata.

**Articolo 2**

**Natura e disciplina**

1. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dall'art. 14 e seguenti del codice civile e dalle leggi collegate.
2. La Fondazione quale persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, è dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale, ed è disciplinata, conformemente alla vigente normativa in materia dal codice del terzo settore, dalle disposizioni del presente statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle norme del codice civile.
3. La Fondazione – che è gestita secondo criteri di economicità e di autonomia finanziaria – non può distribuire o assegnare, sotto qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai propri partecipanti, ai componenti dei propri organi ed ai propri dipendenti e collaboratori.
4. Le finalità della Fondazione possono comportare lo svolgimento di attività in ambito sia nazionale che internazionale.

**Articolo 3**

**Finalità e settori di intervento**

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell' art. 5 CTS, trovando all'uopo collocazione all'interno della sezione ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE.

2. La Fondazione, in un'ottica di raggiungimento di più ampie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ritenute di interesse generale per la collettività, ha lo scopo di conservare e diffondere la cultura classica.
3. A tal fine promuoverà ricerche e studi sulle opere dei classici greci e latini e in altre lingue, su quelle del Medioevo latino e greco e su quelle dell'inizio dell'era moderna. Gli studi e le ricerche sono mirati a stabilire il testo critico delle opere, ad approntarne le traduzioni elaborandone i sostanziali commenti critici. Al medesimo fine, la Fondazione potrà organizzare iniziative culturali e formative, convegni e seminari, conferire premi e borse di studio.
4. La Fondazione, inoltre curerà la pubblicazione di una collana di scrittori greci e latini, con testo originale, traduzione e commento scientifico, che comprenderà testi da Omero fino al sorgere dell'età moderna.
5. La Fondazione può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le ulteriori attività previste ai sensi dell' *art. 6 CTS* e dalla circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018 attività diverse, quali altre attività connesse al mondo classico senza che lo statuto debba prevedere tale possibilità o l'obbligo di inserire una loro indicazione la cui individuazione può essere effettuata successivamente dall'organo a cui lo statuto attribuisce tale competenza (il Consiglio direttivo).
6. La Fondazione si preclude ogni attività commerciale o di impresa.
7. E' escluso ogni fine di lucro.

#### **Articolo 4**

##### **Attività**

1. Ai sensi della vigente normativa le attività indipendentemente dal loro oggetto, si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se sono esercitate dall'ente per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite.
2. Le attività diverse si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra (almeno) una delle seguenti condizioni:
  - i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente;
  - i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente.
3. Si precisa ulteriormente che rientrano tra i costi complessivi dell'ente anche:
  - i costi figurativi relativi all'impiego di volontari non occasionali (iscritti nel registro dei volontari), calcolati applicando alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate la retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi (art. 51 del decreto legislativo 81/2015);
  - le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
  - la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.
4. La Fondazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza

corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

5. La Fondazione potrà, conseguentemente, promuovere e realizzare ogni attività ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento del proprio scopo, ed in particolare: in via secondaria e strumentale esercitare ogni altra attività connessa al mondo classico, senza che lo statuto debba prevedere tale possibilità o l'obbligo di inserire una loro indicazione, la cui individuazione può essere successivamente effettuata direttamente dall'organo a cui lo statuto attribuisce tale competenza.
6. La Fondazione potrà pertanto svolgere qualsiasi attività utile al perseguimento del proprio scopo, con esclusione di quanto non consentito dalle disposizioni di legge.

## **Articolo 5**

### **Sedi operative**

1. La Fondazione, per lo svolgimento dell'attività, utilizza i locali del complesso immobiliare sito in Piazza Sallustio n. 3 in Roma.
2. Con semplice delibera del Consiglio Direttivo possono essere aperte, soppresse o trasferite sedi in tutto il territorio nazionale.

## **Articolo 6**

### **Vigilanza**

1. L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale in materia per gli enti del Terzo Settore.

## **Articolo 7**

### **Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è composto:
  - a) dal fondo di dotazione rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione di € 50.000,00 dell'Associazione trasformata importo comunque non inferiore a quanto stabilito dall'art.22 del codice del terzo settore; incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro e beni, mobili o immobili, o di altra utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
  - b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati con il ricavato della vendita di beni compresi nel fondo di dotazione;
  - c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
  - d) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

## **Articolo 8**

### **Fondo di gestione**

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi e sovvenzioni concessi dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e da privati destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del fondo di dotazione;
- d) dai contributi dei Fondatori, versati proporzionalmente al conferimento da ciascuno di essi complessivamente effettuato al fondo di dotazione, dei Partecipanti;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse,
- f) dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

## **Articolo 9**

### **Membri della Fondazione**

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatori
- b) Partecipanti
- c) Soci Benemeriti
- d) Soci d'Onore

## **Articolo 10**

### **Fondatori**

1. Sono Fondatori i componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico della trasformata Associazione Lorenzo Valla

|          |            |             |
|----------|------------|-------------|
| Prof.    | Boitani    | Piero       |
| Dott.    | Benedetti  | Aureliano   |
| Prof.    | Barchiesi  | Alessandro  |
| Avv.     | Beduschi   | Paolo Guido |
| Prof.    | Capasso    | Mario       |
| Prof.ssa | Di Rocco   | Emilia      |
| Prof.    | Guidorizzi | Giulio      |
| Prof.    | Schiesaro  | Alessandro  |

Prof. Stella Francesco Vincenzo  
Prof. Chiesa Paolo

## **Articolo 11**

### **Partecipanti**

1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" tutte le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti pubblici e privati che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, su base annuale o pluriennale, al patrimonio e/o al fondo di gestione nella misura minima che verrà eventualmente determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, con versamenti in denaro ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di titoli o di beni materiali od immateriali.
2. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale la contribuzione al fondo di gestione è stata regolarmente versata ovvero effettuata.
3. L'ammissione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio Direttivo, su istanza degli interessati.
4. Sono soci partecipanti di diritto i soci ordinari dell'associazione iscritti al libro soci sezione soci aderenti iscritti al momento della trasformazione, salvo che abbiano chiesto il recesso.

## **Articolo 12**

### **Soci benemeriti**

1. Sono soci benemeriti gli Enti pubblici e privati e privati individui che erogino annualmente, o una tantum, contributi straordinari a sostegno della vita della Fondazione.
2. Sono soci benemeriti di diritto quelli iscritti al libro Soci dell'Associazione al momento della trasformazione, salvo che abbiano richiesto il recesso.

## **Articolo 13**

### **Soci d'onore**

1. La qualifica di Socio d'onore è attribuita dal Consiglio Direttivo a persone che si siano contraddistinte per meriti eccezionali nel campo degli studi umanistici o nella vita civile.
2. Sono soci d'onore di diritto quelli iscritti a libro Soci dell'Associazione al momento della trasformazione, salvo che abbiano richiesto il recesso.

## **Articolo 14**

### **Decadenza e recesso**

1. Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.
2. Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

— estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

## **Articolo 15**

### **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- l'Organo di Controllo;
- L'organo di revisione
- Il comitato scientifico

## **Articolo 16**

### **Consiglio Direttivo**

1. Il primo Consiglio Direttivo è composto per i primi 5 anni dai Fondatori.
2. A partire dalla scadenza del Primo Consiglio il rinnovo del Consiglio è disposto dall'Assemblea di Partecipazione che ne fissa il numero dei componenti tra 7 e 11 e ne stabilisce il Presidente e il Vicepresidente. Il Consiglio così nominato dura in carica 5 esercizi.
3. Il Consiglio Direttivo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
4. Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
5. In particolare il Consiglio
  - predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione dell'Assemblea dei partecipanti;
  - predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al all'approvazione dell'Assemblea dei partecipanti;
  - delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
  - approva il bilancio di esercizio;
  - approva il bilancio sociale;
  - individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
  - delibera sulla trasformazione, sulla fusione o la scissione della Fondazione

- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
  - delibera lo scioglimento della Fondazione;
  - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto.
- 7 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 8 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora e le modalità di svolgimento della riunione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
- 9 Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal componente più anziano in carica. La verbalizzazione dei contenuti del Consiglio è affidata ad un segretario nominato dal Presidente, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali del Consiglio.
- 10 Il Presidente della riunione ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente della Riunione può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
- 11 Il Consiglio si svolge normalmente nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, secondo la vigente normativa, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
- a) che sia consentito al Presidente della riunione l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  - b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  - c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti Il consiglio si ritiene svolto nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

- 12 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito alla presenza della metà più uno dei membri aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero dei membri intervenuti.
- 13 Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti.

- 14 Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
- 15 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio Direttivo, il componenti superstiti procedono per la cooptazione. I consiglieri così nominati restano incaricati fino a scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
- 16 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

## **Articolo 17**

### **Assemblea di partecipazione**

- 1 L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.
- 2 L'Assemblea di Partecipazione:
  - nomina il Consiglio Direttivo stabilendone il numero compreso da 7 a 11. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
    - onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
    - professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
    - indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri della Fondazione.
  - formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;
  - nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
  - nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità.

## **Articolo 18**

### **Funzionamento dell'Assemblea di Partecipazione**

- 1 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
- 3 Le riunioni sono presiedute dal presidente del Consiglio direttivo o in caso di assenza o impedimento dal vicepresidente, se nominato o in alternativa, dal consigliere di amministrazione più anziano di età.
- 4 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti. In seconda convocazione l'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

- 5 Le riunioni possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
- a) che sia consentita al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  - b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  - c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
- 6 Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali dell'Assemblea di partecipazione.
- 7 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 8 Ogni Partecipante può farsi rappresentare da un altro partecipante. Nessuno può ricevere più di 10 deleghe.
- 9 Nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti se necessario o previsto dalla normativa.
- 10 Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;

#### **Articolo 19**

##### **Presidente del Consiglio Direttivo**

##### **Vice Presidente Vicario**

- 1 Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio. È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 5 (cinque) esercizi ed è rieleggibile.
- 2 In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.
- 3 Il Consiglio Direttivo nomina, nel suo interno, il Vice Presidente della Fondazione.
- 4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.
- 5 Il Vice Presidente svolge le funzioni di Segretario Generale e di Tesoriere qualora il Consiglio Direttivo non abbia attribuito tali funzioni ad altro consigliere.
- 6 Il Consiglio Direttivo può conferire al Vice Presidente i poteri di ordinaria gestione della Associazione e la rappresentanza della stessa nei confronti delle Autorità.
- 7 Nell'esercizio delle funzioni delegate spetta al Vice Presidente la rappresentanza legale della Fondazione.

#### **Articolo 20**

##### **Il Comitato Scientifico**

- 1 Il Comitato scientifico, composto da 5 a 9 membri, è nominato, previa determinazione del loro numero, dal Consiglio Direttivo, che ne dà comunicazione all'Assemblea nella sua prima riunione.
- 2 I membri del Comitato scientifico durano in carica tre anni e possono essere rinominati.
- 3 Venendo, per qualsiasi motivo, a mancare uno o più membri, il Consiglio direttivo può provvedere alla sostituzione.
- 4 I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Comitato in corso.
- 5 Il Comitato scientifico elegge nel suo seno un presidente e, sentito il Consiglio direttivo anche per quanto riguarda i compiti da conferire, uno o due direttori.
- 6 Il Comitato scientifico stabilisce l'orientamento e il carattere della Collana e svolge i compiti di consulenza scientifica su tutte le attività dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, raccolte le proposte fatte dai membri del Comitato scientifico, definisce il programma della Collana, designa i curatori dei singoli volumi, controlla ogni volume dal punto di vista letterario ed editoriale e ne cura ogni aspetto organizzativo.

## **Articolo 21**

### **Organo di controllo**

- 1 Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, L'Assemblea di Partecipazione nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
- 2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della fondazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
- 3 I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 4 Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
- 5 I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
- 6 La scadenza dell'Organo di Controllo non coincide con quella del Consiglio Direttivo;
- 7 Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.
- 8 La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
- 9 Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea di partecipazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
- 10 La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

## **Articolo 22**

### **Bilancio**

1 L'esercizio è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio redatto nei modi di legge sulla base della normativa sul terzo settore; il bilancio illustra le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

3 Il bilancio è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

4 Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

5 Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet della Fondazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

#### **Articolo 23**

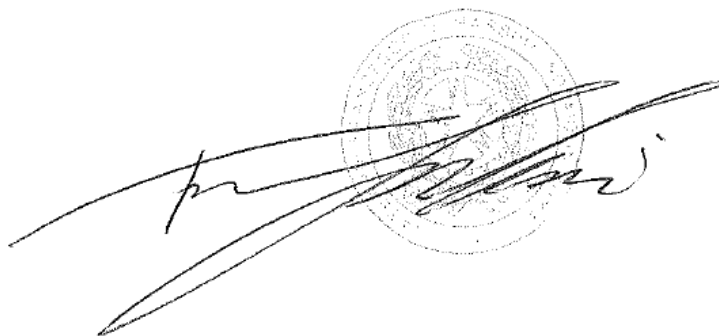
##### **Estinzione della Fondazione**

1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al terzo settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art.45 del codice del terzo settore.

#### **Articolo 24**

##### **Clausola di rinvio**

1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia per le Fondazioni del Terzo Settore.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to be 'P. M. S.'. The stamp is a circular seal with a double border, containing text in Italian, likely identifying the official capacity of the signatory.

[illegible]